

Delibera n. 90/2022

Delibera n. 59/2022 recante “Indagine conoscitiva finalizzata all’avvio di un procedimento volto a definire il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori delle aree di servizio delle reti autostradali”. Proroga del termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati.

L’Autorità, nella sua riunione del 31 maggio 2022

VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi della quale l’Autorità provvede «a *garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie (...) alle reti autostradali (...), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano*»;
- il comma 2, lettera e), ai sensi della quale l’Autorità provvede «a *definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi*»;
- il comma 3, lettera g), ai sensi della quale l’Autorità «*valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze*»;
- il comma 3, lettera h), ai sensi della quale l’Autorità «*favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti*»;

VISTO

il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali;

VISTO

il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale;

- VISTO** il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, e in particolare l'articolo 39, comma 2, lett. c), che prevede, tra i requisiti concernenti l'infrastruttura del trasporto stradale, lo *“sviluppo di aree di sosta sulle autostrade ogni 100 km circa, in linea con le esigenze della società, del mercato e dell'ambiente, al fine di fornire tra l'altro adeguati spazi di parcheggio per gli utenti commerciali della strada con un adeguato livello di protezione e sicurezza”*;
- VISTA** la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- VISTA** la direttiva 2019/520/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione;
- VISTO** il regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
- VISTA** la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia della Commissione europea in tema di mobilità sostenibile e intelligente, presentata il 9 dicembre 2020 (COM(2020) 789 *final*), che ha quale obiettivo, tra gli altri, quello della riduzione del 90% delle emissioni entro il 2050, ottenuta grazie a un sistema di trasporti sostenibile, intelligente, competitivo, sicuro e a prezzi accessibili;
- VISTA** la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2021 sulla sicurezza dei parcheggi per automezzi pesanti nell'UE (2021/2918(RSP)), in relazione all'esigenza di aumentare i parcheggi disponibili per gli automezzi pesanti, nonché migliorarne la qualità, la sicurezza e la connettività;
- VISTO** l'articolo 11 (*“Qualità dei servizi pubblici”*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e in particolare:
- il comma 1, secondo cui *“[i] servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi”*;
 - il comma 4, che dispone: *“[s]ono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti”*;
- VISTO** l'articolo 8 (*“Contenuto delle carte di servizio”*) del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede, in particolare: *“1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per*

l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura. 2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente";

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi), e in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, che prevede che “[e]ntro il 31 dicembre 2020, è realizzato un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l'interoperabilità tra punti già presenti e da installare, e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle altre reti e secondo i seguenti ambiti individuati progressivamente: (...) c) strade extraurbane, statali e autostrade”;
- l'articolo 4, comma 3, ai sensi del quale “[i]l numero dei punti di ricarica è fissato tenendo conto anche del numero stimato di veicoli elettrici che sono immatricolati entro la fine del 2020, che sono indicati successivamente nella sezione a) del Quadro Strategico Nazionale, delle migliori prassi e raccomandazioni a livello europeo, nonché delle esigenze particolari connesse all'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico”;
- l'articolo 6, comma 4, ove si dispone che “[e]ntro il 31 dicembre 2025, è realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL [Gas Naturale Liquefatto], anche abbinati a punti di rifornimento di GNC [Gas Naturale Compresso], accessibili al pubblico almeno lungo le tratte italiane della rete centrale della TEN-T per assicurare la circolazione in connessione con la rete dell'Unione europea dei veicoli pesanti alimentati a GNL”;
- l'articolo 6, comma 5, ai sensi del quale “nell'ambito (...) del Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III del presente decreto, è previsto un sistema di distribuzione adeguato per la fornitura di GNL nel territorio nazionale, comprese le strutture di carico per i veicoli cisterna di GNL, nonché per la dotazione di infrastrutture di rifornimento lungo la rete autostradale e negli interporti”;
- l'articolo 6, comma 9, il quale dispone che “[s]econdo le modalità di cui all'articolo 18, entro il 31 dicembre 2025, è prevista la creazione di un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNC accessibili al pubblico almeno lungo le tratte italiane della rete centrale esistente della TEN-T, al fine di assicurare la circolazione in connessione con la rete dell'Unione europea dei veicoli alimentati

a GNC. I punti di rifornimento di cui al presente comma devono essere programmati tenendo conto dell'autonomia minima dei veicoli a motore alimentati a GNC e comunque a una distanza non superiore a 150 km”;

VISTO

al riguardo l'allegato I-bis (*“Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999”*) alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in virtù del quale la costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi, nonché la ristrutturazione, totale o parziale, di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per ricarica elettrica, rifornimento GNC, rifornimento GNL, rifornimento GPL (Gas di Petrolio Liquefatto), costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto stesso;

VISTO

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, all'articolo 17-septies (*“Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”*), comma 1, dispone: *“Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato ‘Piano nazionale’”;*

VISTO

l'articolo 18, comma 5, del citato d.lgs. 257/2016, ai sensi del quale i concessionari autostradali *“presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica (...) garantendo un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti”;*

VISTO

l'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*), e in particolare:

- il comma 4, secondo cui: *“[l]e infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica”;*
- il comma 13, ai sensi del quale *“[l]e concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali”;

- VISTO** l'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*), in particolare nella parte in cui dispone che: *“Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell’ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell’ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l’accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna”;*
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, e in particolare l’articolo 3;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 59/2022 del 14 aprile 2022, recante *“Indagine conoscitiva finalizzata all’avvio di un procedimento volto a definire il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori delle aree di servizio delle reti autostradali”*, e in particolare il punto 4 del dispositivo, che individua nel 6 giugno 2022 il termine entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni ed eventuali proposte sul documento approvato con la medesima delibera;
- VISTA** la nota prot. ART 13367/2022 del 24 maggio 2022, con cui l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT) - considerate in particolare la complessità e la numerosità degli argomenti trattati, nonché la delicatezza di molti aspetti relativi alla qualità e alla gestione del servizio - al fine di analizzare al meglio e con il dovuto dettaglio le tematiche trattate, ha richiesto di poter disporre di un ulteriore margine temporale, non inferiore ad almeno due settimane a far data dall’originario termine previsto dalla citata delibera n. 59/2022, per la trasmissione dei contributi da parte dei soggetti interessati;
- VISTE** altresì le note prott. ART 13549/2022, 13557/2022, 13558/2022, 13559/2022, 13561/2022, 13568/2022 e 13579/2022 del 27 maggio 2022, con cui, *“in continuità alla medesima istanza proposta da AISCAT”*, Autostrada dei Fiori S.p.A., Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A., Società di Progetto Autovia Padana S.p.A., Società Autostrada Ligure Toscana p.a., Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta S.p.A., Società Autostrade Valdostane S.p.A. e S.A.T.A.P. S.p.A. hanno avanzato analoga richiesta, nonché la nota prot. ART 13677/2022 del 31 maggio 2022, con la quale Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. ha presentato istanza ai medesimi fini;

CONSIDERATO che consentire la partecipazione di AISCAT e delle concessionarie autostradali interessate riveste particolare importanza per acquisire ogni utile elemento informativo nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con l'indicata delibera n. 59/2022;

RITENUTO pertanto opportuno accogliere la richiesta pervenuta, e, conseguentemente, congruo prorogare al 6 luglio 2022 il termine previsto dalla citata delibera n. 59/2022 per l'invio di osservazioni puntuali ed eventuali proposte motivate da parte dei soggetti interessati;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di prorogare al 6 luglio 2022 il termine di cui al punto 4 del dispositivo della delibera dell'Autorità n. 59/2022, entro il quale i soggetti interessati possono formulare, attraverso le modalità indicate nell'allegato B alla medesima delibera, osservazioni puntuali ed eventuali proposte motivate sul documento con la stessa approvato.

Torino, 31 maggio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)